

1 luglio 2019

Categorie: Iva > Corrispettivi

Corrispettivi telematici “day”

Che fare se il Registratore Telematico non è stato consegnato, i Fisco chiarisce

*Autore: **Sandra Pennacini***

Apartire dal 1 luglio 2019, i contribuenti di cui all'articolo 22 D.P.R. 633/72, che nel 2018 hanno conseguito un volume d'affari superiore a 400mila euro, sono tenuti a certificare i corrispettivi telematicamente, ovvero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, sono tenuti alla **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**.

La disposizione è stata introdotta mesi fa, dal D.L. 119/2018, e tuttavia, complici il sovrapporsi di adempimenti e i diffusi ritardi nelle forniture dei Registratori Telematici ai soggetti interessati, può essere accaduto che oggi, giorno di avvio dell'obbligo, il contribuente non sia adeguatamente “attrezzato” di Registratore Telematico.

Come comportarsi in questi casi? **L'annoso dubbio è stato finalmente sciolto dall'Agenzia delle Entrate, con Circolare 15/E, diramata sabato 29 giugno.**

Innanzitutto dobbiamo ricordare che con il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), che è stato definitivamente convertito in **Legge 58 del 28 giugno 2019** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale suppl. ordinario n. 26 il 29 giugno 2019), **l'obbligo non è stato prorogato, ma modificato in parte.**

Invio entro 12 giorni

E' stato infatti disposto che la trasmissione telematica dei corrispettivi, che nel testo originario era prevista a cadenza giornaliera, possa essere effettuata (a regime) **entro 12 giorni** dalla data operazione (ovvero consegna del bene, se parliamo di commercio, o incasso del corrispettivo se parliamo di servizi).

Detto in termini più semplici, a partire dalla data in cui (prima dell'obbligo di *e-scontrino*) si sarebbe emesso scontrino fiscale o ricevuta fiscale, vi saranno – ribadiamo, a regime - 12 giorni per la trasmissione dei dati all'Agenzia.

Attenzione, però: l'obbligo di memorizzazione elettronica resta giornaliero. Il documento commerciale - ovvero il “nuovo scontrino” emesso dal Registratore Telematico, il cui rilascio al cliente è obbligatorio, e che sostituisce lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale - deve comunque essere emesso all'atto dell'operazione, così da poter immediatamente memorizzare il corrispettivo nel Registratore Telematico.

Riassumendo, **per norma generale**, i corrispettivi vengono memorizzati giornalmente in maniera immodificabile nel Registratore Telematico e poi, entro 12 giorni, trasmessi all'Agenzia delle Entrate. **Quanto sopra vale “a regime”**, e quindi anche per i soggetti che saranno chiamati ad adempiere ai corrispettivi elettronici a partire dal 1 gennaio 2020, ovvero coloro che nel 2018 non hanno superato i 400mila euro di fatturato.

Moratoria sulle sanzioni

E' tuttavia previsto un **“periodo transitorio”, pari ai primi sei mesi dell'obbligo** (quindi secondo semestre 2019 per i soggetti ora obbligati, e primo semestre 2020 per i soggetti obbligati dal 1 gennaio 2020), nel corso del quale, a norma del DL Crescita, è prevista una moratoria delle sanzioni. In questo periodo non saranno comminate sanzioni se la trasmissione telematica sarà effettuata, anziché nei 12 giorni previsti in termini generali, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Memorizzazione dei corrispettivi

Restava da chiarire come comportarsi concretamente in caso di mancata disponibilità del Registratore Telematico, perché il nodo della “memorizzazione” non era stato sciolto- Inoltre, ci si domandava, e se non si è in grado di memorizzare, come poter poi trasmettere? Ed ancora, se il Registratore Telematico non è disponibile, cosa rilasciare al cliente in luogo del documento commerciale, che non si è in grado di emettere?

I chiarimenti del Fisco

Aspetti basilari, sui quali, **finalmente, l'Agenzia si è pronunciata sabato**, con buona pace dei contribuenti che pur di non trovarsi in sanzione si sono affrettati all'acquisto del Registratore Telematico, talvolta versando extra somme al fine di ottenere una consegna accelerata da parte del fornitore.

Prevede infatti la **Circolare 15/E** che nella fase di avvio, ovvero nei primi sei mesi dall'obbligo, e fino ad avvenuta attivazione del Registratore Telematico, **l'obbligo di memorizzazione si considera assolto:**

- **Rilasciando al cliente il “vecchio” scontrino fiscale o la ricevuta fiscale e;**
- **Mantenendo in uso il registro dei corrispettivi.**

In due parole, non cambia nulla nell'operatività giornaliera.

Attenzione però all'aspetto della trasmissione telematica, che dovrà comunque essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Come? La Circolare precisa che le indicazioni che verranno fornite con un successivo Provvedimento.

In estrema sintesi, è presumibile che verrà rilasciata l'ennesima **procedura telematica per effettuare la trasmissione dei telematica dei corrispettivi che, in attesa del RT, continueranno ad essere certificati alla vecchia maniera.**

In alternativa, al fine di evitare di dover adempiere ad un ulteriore invio telematico, si potrà iniziare ad utilizzare sin da subito l'applicazione web annunciata con Provvedimento Ade n. 99297 dello scorso 18 aprile, le cui istruzioni – e nuovamente dobbiamo dire *finalmente* - sono state diramate anch'esse nella giornata di sabato e che, all'atto della stesura del presente contributo, dovrebbe essere stata resa fruibile ed operativa.

Per utilizzare l'applicazione web il contribuente dovrà entrare, tramite le proprie credenziali, sulla Piattaforma Fatture e Corrispettivi, alla voce documento commerciale on line. In sostanza, il sito web dell'Agenzia delle Entrate può essere utilizzato come un registratore di cassa, o meglio, come un Registratore Telematico.

Tramite l'applicazione lo “scontrino elettronico” sarà imputato on line, direttamente sul sito dell'Agenzia, ed una volta finalizzato verrà memorizzato e reso stampabile, per il rilascio al cliente, assolvendo in un colpo solo gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica.

Dubbi sull' argomento?

Inviaci il tuo quesito



© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it